



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 145/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30873 del registro di Segreteria,

proposto da

G. C., nata a OMISSIS , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Longobardi e Tommaso Dimartino, presso il primo elettivamente domiciliata in Bari, Via Salvatore Matarrese n. 58, giusta procura in calce al ricorso;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto;

avverso

le note dell'INPS del 24 febbraio 2024, ricevute il 18 marzo 2024, con cui l'Istituto previdenziale accertava in capo alla ricorrente un indebito rispettivamente di euro 61.985,27 e di euro 87.794,84 per ratei di pensione pagati successivamente al decesso del pensionato.

Uditi, nell'udienza del 17 settembre 2025, l'Avv. Pietro Bembo delegato dall'avv. Raffaella Longobardi per la ricorrente e l'Avv. Giulio Peco per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 la ricorrente ha impugnato, affinché ne venga dichiarata l'illegittimità (con la conseguente irripetibilità dell'indebito), le note dell'INPS del 24 febbraio 2024, ricevute il 18 marzo 2024, con cui l'Istituto previdenziale accertava in capo alla ricorrente un indebito pensionistico rispettivamente di euro 61.985,27 e di euro 87.794,84 corrispondenti ai ratei di pensione del marito erogati successivamente all'OMISSIS , data della sua scomparsa, e del quale veniva dichiarata la morte presunta, nella stessa data, con sentenza del Tribunale di Milano del OMISSIS n. OMISSIS . Lo stesso Tribunale, con precedente decreto del 13 giugno 2021, aveva nominato la ricorrente curatore dello scomparso ex art. 48 cod. civ. al fine dell'amministrazione ordinaria e della conservazione del patrimonio e, considerata la cointestazione dei conti bancari, l'aveva obbligata a salvaguardare gli eventuali capitali autorizzandola tuttavia a disporre dei redditi pensionistici. Sulla base di tale autorizzazione la ricorrente ritiene di avere legittimamente e in buona fede disposto delle somme accreditate al marito a titolo di pensione sul conto corrente bancario cointestato sino alla sentenza dichiarativa della morte presunta e quindi di non doverle restituire all'INPS. A tal fine ha invocato l'art. 52 della L. n. 88/1989, così come interpretato autenticamente dall'art. 13 della L. n. 412/1991, che consente all'INPS la ripetizione di quanto indebitamente erogato solo se vi è dolo del percettore, dovendosi ritenere sanati gli altri indebiti dovuti ad errori di qualsiasi natura imputabili all'Istituto o il cui recupero sia tardivo rispetto al termine annuale previsto dall'art. 3 della stessa L. n. 412/1991. Ha lamentato

che l'INPS non abbia fornito gli elementi di calcolo dell'indebito e, in via subordinata, ne ha chiesto il ricalcolo che tenga conto della prescrizione decennale (interrotta solo dalla richiesta di restituzione del 2024) e della compensazione con quanto dovuto a titolo di pensione di reversibilità, da calcolarsi a decorrere dalla presunta morte del marito (OMISSIS), così come giudizialmente accertata.

l'INPS si è costituito con articolata memoria in data 24 aprile 2025. Ha riferito che la ricorrente risulta titolare e percettrice di pensione diretta (n. OMISSIS Cat. OMISSIS con decorrenza 08/2006) e di pensione di reversibilità chiesta il 16/1/2023 (n. OMISSIS Cat.

OMISSIS con decorrenza 01/2018, considerata la prescrizione quinquennale). Ha poi spiegato come è stato calcolato l'indebito da parte dell'ufficio (cfr. pagg. 2-4) e le spettanze a titolo di reversibilità (cfr. pagg. 4-5). In particolare, sulla ripetizione ha precisato che: la prima richiesta di euro 61.985,27 (di cui euro 57.946,91 per capitale e euro 4.038,36 per interessi) riguarda i periodi 06/2014 - 12/2014 e 01/2021 - 12/2022, mentre la seconda di euro 87.794,84 (di cui euro 81.248,54 per capitale e euro 6.546,30 per interessi) riguarda il periodo 01/2015 - 11/2018 (altra parte del debito, di euro 49.032,05, veniva recuperato mediante riaccredito all'INPS da parte della banca depositaria); il recupero tiene conto della prescrizione decennale a decorrere dalla data della ripetizione (nel 2024) e si arresta quindi al 2014; la pensione di reversibilità è stata liquidata nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere dalla domanda (nel 2023) e si arresta quindi al 2018; gli arretrati sono stati compensati con l'indebito. L'INPS ha anche prospettato una possibile definizione della controversia mediante una reciproca rinuncia alle eccezioni di

prescrizione (dell'indebito da parte dell'Istituto e dei ratei arretrati della pensione di reversibilità da parte della ricorrente) con conseguente ricalcolo dell'indebito. In difetto ha chiesto il rigetto delle domande.

L'istanza di sospensione cautelare, contenuta nel ricorso, veniva respinta con ordinanza del 9 maggio 2025 n. 21.

In data 8 settembre 2025 la ricorrente ha depositato memoria in cui ribadisce le proprie posizioni, ritiene non accoglibile la proposta di ricalcolo offerta dall'INPS, in quanto esclude la prescrizione dell'indebito, che sarebbe decennale per quanto riguarda il capitale e quinquennale per gli interessi. Nella subordinata ipotesi di rideterminazione dell'indebito ravvisa l'opportunità di una apposita c.t.u.

Nell'udienza del 17 settembre 2025 le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda volta a far valere la irripetibilità dell'indebito per cui è causa è infondata e va respinta.

Il diritto alla pensione diretta invero cessa con la morte del beneficiario, ancorché questa sia accertata giudizialmente in via presuntiva ex art. 58 c.c.

I ratei erogati successivamente risultano pertanto indebiti, così come correttamente ritenuto dall'INPS.

Non serve invocare in contrario i poteri del curatore dello scomparso (quale è stata la ricorrente), in quanto tale istituto è di carattere temporaneo con mere finalità conservative del patrimonio e cessa con la dichiarazione della morte che ne consegue determinando l'apertura della successione ereditaria.

Tanto esclude che possa essere invocata la tutela dell'affidamento incolpevole del pensionato, ricondotta dalla giurisprudenza a causa di irripetibilità dell'indebito in fattispecie differenti, ovvero la buona fede contemplata dalle norme citate dalla ricorrente (art. 52 L. n. 88/1989 e art. 13 L. n. 412/1991), che presuppone pur sempre un errore o un ritardo imputabili all'ente erogatore, qui non ravvisabili.

2. La domanda di ricalcolo appare invece fondata nei limiti che seguono.

Ad avviso di questo Giudice, alla luce del principio generale *contra non valentem agere non currit praescriptio*, per cui la prescrizione non decorre se il diritto non può essere fatto valere (cfr. art. 2935 cod.civ.), entrambe le poste (attiva e passiva) qui in evidenza al fine di determinare il *quantum debeatur* ossia la pensione di reversibilità e l'indebito derivante dalla pensione diretta dopo la data di morte devono essere calcolate senza tenere conto della prescrizione.

Infatti, i corrispondenti diritti potevano essere fatti valere solo dall'accertamento della morte del pensionato, avvenuto con la sentenza del Tribunale di Milano del OMISSIS n. OMISSIS, che ne costituisce il presupposto giuridico.

3. Per quanto riguarda gli interessi, quelli sui ratei di pensione di reversibilità vanno calcolati dalla insorgenza del relativo diritto, mentre quelli sull'indebito dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Milano del OMISSIS n. OMISSIS dichiarativa della morte presunta, dovendo ritenersi sussistente sino a quella data la buona fede del percettore ex art. 2033 cod. civ.

4. La sussistenza e l'entità dell'indebito da porre in definitiva a carico della ricorrente dovranno essere quindi verificate e determinate secondo le

coordinate di cui sopra.

A tanto provvederà direttamente l'INPS, quale parte pubblica in possesso dei necessari dati e strumenti.
--

5. Il ricorso va quindi accolto nei suddetti limiti.

6. A parere di questo Giudice sussistono sufficienti ragioni di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura e delle peculiarità del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 17 settembre 2025.

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 10.10.2025

Il Direttore della Segreteria